

Ai Presidenti e Vicepresidenti
della Commissione Giustizia e
della Commissione Affari Esteri ed Emigrazione
Senato della Repubblica
Roma

OGGETTO: osservazioni sul DDL n. 1552 – Senato Della Repubblica: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L’Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” e richiesta di audizione

Avendo appreso che presso codeste Commissioni in sede riunita sono iniziate le audizioni in merito al disegno di legge **S.1552** “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996*, con la presente i sottoscritti firmatari, **Enti Autorizzati per l’Adozione Internazionale**, vogliono esprimere il proprio contributo alla discussione sul disegno di legge in oggetto rimanendo disponibili ad approfondirle nel corso di un’**audizione**.

Siamo convinti della necessità che anche l’Italia ratifichi la Convenzione firmata a L’Aja il 19 ottobre 1996, in quanto disciplina le modalità di attuazione di alcune forme di protezione dei minori, con particolare attenzione ai casi in cui il minore destinatario di tali misure sia cittadino di uno Stato diverso da quello nel quale le stesse devono trovare concreta applicazione. Tali misure sono elencate in maniera minuziosa all’articolo 3 della Convenzione e sono: l’esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento e di visita, la tutela e la curatela, la rappresentanza e l’assistenza, l’amministrazione patrimoniale, ivi compreso il collocamento del minore in *kafala* previsto dagli ordinamenti statali a matrice islamica. Segnaliamo, invece, che la Convenzione stessa, all’articolo 4, esclude in maniera esplicita dal proprio campo di applicazione l’adozione e le misure che la preparano.

Siamo preoccupati perché questo progetto di legge sembra introdurre nuovi istituti che sono solo in parte collegati alla ratifica della Convenzione stessa. In particolare, l’istituto dell’assistenza legale del minore in stato di abbandono, disciplinato all’art. 5, desta la legittima preoccupazione che si possa dare adito alla disciplina dell’adozione, che peraltro la Convenzione stessa esclude in maniera esplicita dal proprio campo di applicazione. In base alla nostra specifica esperienza di Enti Autorizzati per l’adozione internazionale riteniamo che il DDL 1552 esorbi ingiustificatamente dall’ambito di applicazione della Convenzione, in particolare nel disciplinare all’art. 5 l’assistenza legale del minore in stato di abbandono, di fatto aprendo ad una “procedura parallela di adozione internazionale” che **aggira la procedura di adozione internazionale** già disciplinata dalla Convenzione de L’Aja del 1993 ed entrata in vigore in Italia il 16 novembre 2000 con la legge di ratifica n. 476/98 di riforma della legge 184/83. In particolare il comma 13 dell’art. 5 prevede concretamente questa possibilità richiamando l’applicazione dell’art. 37 bis della legge 184/83 che prevede che “al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione”.

Il ddl 1552 di ratifica della convenzione de L’Aja del 1996 cade in questo equivoco nel momento in cui intende recepire forme di tutela provvisoria pronunciate all’estero - quale la *kafala* di diritto islamico - in strumenti definitivi di adozione. Ciò a dispetto dell’intento del trattato internazionale stesso che esplicitamente afferma di non rientrare nel suo campo di applicazione alcuna forma di adozione. La questione di specie è infatti emblematica: mentre la Convenzione riconosce esplicitamente la *kafala* come istituto di assistenza legale (art.3 lett.e) e prevede una procedura di consultazione tra le Autorità centrali degli Stati per concordare gli effetti del suo collocamento all’estero tenuto conto del superiore interesse del

minore, l'intenzione del legislatore, invece, nel ddl citato è di prevedere la trasformazione in Italia in adozione di forme di *kafala* pronunciate all'estero nei confronti di minori in stato di abbandono.

Il tema dell'abbandono è fondamentale per capire l'equivoco tra *kafala* in caso di abbandono e adozione. La nostra esperienza ci insegna che la dichiarazione di abbandono in molti Paesi è fatta con una dichiarazione da parte di uno dei genitori che rinuncia a prendersi cura del bambino, per svariati motivi, non ultime ragioni legate alla povertà ed incapacità di mantenere il proprio figlio. Nei Paesi di religione islamica il genitore firma questa dichiarazione pensando che l'alternativa sia la *kafala*, quindi l'affido fino ai 18 anni, con il mantenimento dei legami con la famiglia biologica. Ciò è diverso dall'aspettativa della famiglia che accoglie il bambino che, avendo l'idoneità all'adozione, si aspetta di accogliere un bambino in modo permanente. Si crea quindi un doppio fraintendimento, molto pericoloso.

Inoltre l'aspettativa da parte delle famiglie biologiche di un ricongiungimento allo scadere della maggiore età fa sì che esse cerchino o abbiano possibilità di entrare in contatto col proprio figlio. Se questo succede senza che il figlio o la famiglia di accoglienza sia preparata, può creare grandissimi problemi sia nel figlio che nella famiglia che l'accoglie, oltre all'insorgere di annose questioni di diritto internazionale che necessariamente deriverebbero dalla trasformazione in adozione in Italia di un provvedimento di assistenza temporanea pronunciato nello Stato di origine – e presumibilmente di cittadinanza - del minore.

Alla luce di questi rilievi le nostre proposte sono di:

- ratificare la Convenzione de L'Aja del 96 introducendo norme che assicurino il coordinamento della *kafala* con le misure di protezione dell'infanzia vigenti nel nostro Paese e prestando particolare attenzione a che non vengano introdotti istituti che possano in qualsiasi modo aggirare la disciplina internazionale – in rispetto delle due Convenzioni de L'Aja del 1993 e del 1996 – e interna – in rispetto della legge 184/83 e ss.mm. – fermo restando che il riconoscimento della *kafala* in Italia può essere disposto solo laddove tale misura sia pronunciata in Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1996 ;
- regolare tutti i provvedimenti di *kafala* - senza distinzione tra bambini in stato di abbandono e non - secondo quanto previsto dalla Convenzione de de L'Aja del 1996 e siglando accordi bilaterali con i Paesi non firmatari affinché siano previste le regole di affidamento fino alla maggiore età, prevedendo delle modalità di relazione con la famiglia d'origine, il monitoraggio da parte dei servizi sociali, la rendicontazione dell'affido allo stato di provenienza, la preparazione specifica per le famiglie disponibili che preveda l'accompagnamento durante l'esperienza ed eventualmente la possibilità di richiedere l'adozione del ragazzo una volta raggiunta la maggiore età.

Con la presente ci rendiamo disponibili a chiarire meglio e approfondire quanto esposto nel corso di un'audizione presso le Spett.li Commissioni competenti.

CIAI – Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

Associazione Arcobaleno

Associazione Agapè

A.N.P.A.S. – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

Procura Generale della Congregazione delle Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani

CEA – Coordinamento degli Enti Autorizzati: AIPA, Amici di Don Bosco, ASA, Brutia, Cuore, Emmemme, Enzo B., I Bambini dell'Arcobaleno, I Fiori Semplici, Il Mantello, La Maloca, La Primogenita, Marianna, Senza Frontiere

Oltre l'Adozione - Coordinamento degli Enti Autorizzati: AMO, In Cammino per la Famiglia, Istituto La Casa, Rete Speranza, Mehala, AMI, International Adoption, Nadia, Fondazione Nidoli, Fondazione Avsi, Crescere Insieme, Il Conventino, Shalom, Sjamo.

Milano, 11 novembre 2014